

Civile Ord. Sez. 1 Num. 731 Anno 2020

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 15/01/2020

sul ricorso 1393/2016 proposto da:

Ceraldi Renato, elettivamente domiciliato in Roma, Via Illiria n.19, presso lo studio dell'avvocato Zaina Antonella, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbatelli Maurizio, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

nonché contro

Ceraldi Vincenzo, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro n.13, presso lo studio dell'avvocato Moretti Andrea, rappresentato e difeso dagli avvocati Ambrosino Francesco, Pecora Paolo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 3390/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2015;

ORD.
4363
2019

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2019 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, riformando la sentenza impugnata, ha accolto l'opposizione di Vincenzo Ceraldi al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e lo ha condannato a pagare la somma di € 22836,92, oltre interessi legali, in favore di Renato Ceraldi, suo nipote.

A fondamento del decreto erano allegati centoventitre effetti cambiari, di importo corrispondente a € 44931,75 (£. 87 milioni), in epoca compresa tra novembre 1997 e marzo 1999 e undici assegni bancari, di importo complessivo pari a £. 360 milioni, tutti emessi tra settembre 1995 e settembre 1996, con firme di traenza di Vincenzo Ceraldi e girati in bianco.

Vincenzo Ceraldi si era opposto, deducendo di avere ricevuto in prestito £. 60 milioni, di avere emesso gli effetti cambiari a garanzia e di avere restituito £. 23 milioni; quanto agli assegni, di averli consegnati al figlio Alessandro a scopo di garanzia per favorirlo nella sua attività imprenditoriale senza mai consentire che venissero girati a terzi.

Renato Ceraldi aveva resistito in giudizio, invocando il rapporto di mutuo intercorso con l'opponente, anche in relazione agli assegni, e riferendo di avere ricevuto il pagamento di € 20029,01 in corso di causa.

La Corte, per quanto ancora interessa, ha ritenuto incontestato il rapporto di mutuo garantito dagli effetti cambiari, ma ha ritenuto non provato il credito riferibile agli assegni bancari emessi a favore di beneficiario non indicato nominativamente e non idonei a valere quali promesse di pagamento, essendo prescritta l'azione cartolare; ad



avviso della Corte, Renato Ceraldi non aveva dimostrato la consegna degli assegni da parte di Vincenzo Ceraldi (e non di altri) né l'effettiva dazione delle relative somme in favore di quest'ultimo, essendo invece provata la consegna al figlio Alessandro Ceraldi e il successivo trasferimento da parte di quest'ultimo al cugino Renato Ceraldi; di conseguenza, in parziale accoglimento del gravame di Vincenzo Ceraldi, lo ha condannato a restituire la differenza ancora dovuta di € 22836,92, avendo corrisposto € 20029,01 e € 2065,82, rispetto all'importo complessivo dovuto di € 44931,75; ha compensato parzialmente le spese di entrambi i gradi e le ha poste a carico dell'appellante per la restante metà.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso in via principale Renato Ceraldi e, in via incidentale, Vincenzo Ceraldi, il quale ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Esaminando il ricorso principale di Renato Ceraldi, il primo motivo infondatamente imputa alla Corte di merito violazione e falsa applicazione dell'art. 348 bis c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c., per non avere dichiarato l'appello inammissibile perché privo di una ragionevole probabilità di accoglimento. Il suddetto esito auspicato dal ricorrente, tuttavia, se recepito dalla Corte territoriale, sarebbe stato incompatibile con l'accoglimento dell'appello, il quale quindi non era inammissibile ma seppur parzialmente fondato.

Il secondo, terzo e quarto motivo denunciano nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5, c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 112 e 342 c.p.c.) e omesso esame di un fatto decisivo, non avendo pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'appello di Vincenzo

Ceraldi per mancata illustrazione di motivi specifici di gravame, dei fatti di causa e mancata indicazione delle parti del provvedimento.

Detti motivi sono infondati: la Corte territoriale ha pronunciato sull'eccezione implicitamente rigettandola, avendo statuito sul merito dell'impugnazione che ha parzialmente accolto, ciò dimostrando l'ammissibilità del gravame.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere affermato che l'assegno senza indicazione del beneficiario valeva come promessa di pagamento e, al contempo, contraddittoriamente escluso l'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale. Al predetto motivo è connesso il sesto che denuncia omesso esame di fatti decisivi e discussi tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., in ragione del fatto che Renato Ceraldi non era un mero possessore ma effettivo beneficiario degli undici assegni bancari.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La sentenza impugnata si è limitata ad affermare (e dev'essere interpretata nel senso) che Renato Ceraldi era mero possessore di titoli di credito cartolare, non prenditore né giratario degli stessi, difettando su di essi l'indicazione del beneficiario, sicché non poteva considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui tale credito derivava, dimostrazione che nella specie non era stata data, secondo l'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito che il ricorrente principale vorrebbe impropriamente far sovvertire in questa sede.

L'esito decisorio è conforme a diritto. Ed infatti i titoli non potevano valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata

effettivamente e specificamente fatta, sicché il mero possessore di un titolo all'ordine (privo di valore cartolare), non risultando dal documento, deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto giuridico dal quale discende l'obbligazione a suo favore; il semplice possesso del titolo non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che il titolo sia pervenuto al possessore abusivamente (Cass. n. 15688 del 2013, n. 17689 del 2006, n. 12582 del 2001).

Venendo al ricorso incidentale di Vincenzo Ceraldi, il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione agli artt. 1193 e 2697 c.c., circa le affermazioni della Corte territoriale secondo cui altri pagamenti risultavano effettuati da Vincenzo Ceraldi a persona (Anna Marinucci) non indicata da Renato Ceraldi come addetta alla riscossione, pur essendo pacifico che i pagamenti riguardavano sempre lo stesso rapporto; inoltre, la Corte aveva riferito di un pagamento di £. 4000000 (€ 2065,82) effettuato da Vincenzo Ceraldi che era invece di € 4000,00. Il motivo è inammissibile, risolvendosi nella richiesta impropria di revisione di apprezzamenti di fatto incensurabilmente operati dai giudici di merito.

Con il secondo e terzo motivo Vincenzo Ceraldi denuncia, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione agli artt. 66 r.d. n. 1669 del 1933 e 1460 c.c., e omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato, ai fini della soccombenza, come legittimo il suo rifiuto (o sospensione) del pagamento a fronte dell'illegittimo rifiuto della restituzione delle cambiali, con la conseguenza che egli aveva diritto al pagamento delle spese dell'intero giudizio.

Entrambi i motivi contestano, in sostanza, la compensazione delle spese di entrambi i gradi per la metà e la condanna di Vincenzo Ceraldi

al pagamento della restante metà, sulla base tra l'altro di argomentazioni ed elementi in parte estranei al tema di causa. Essi sono infondati. La sentenza impugnata ha indicato le ragioni della compensazione parziale, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo in vigore *ratione temporis* (per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b, della legge n. 263 del 2005) con statuizione incensurabile in questa sede.

In conclusione, i ricorsi sono rigettati.

Le spese della presente fase sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca.


P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese della presente fase.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 8 novembre 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrice BAKONE



Il Presidente

